

ORGANISMO TECNICO DI SUPPORTO ALL'AZIENDA USL DI FERRARA

PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

L'Organismo Tecnico **istituito ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 10/02/2006 n.1**, opera e svolge la propria attività a **supporto delle Autorità Competenti**, in particolare al **Sindaco** ed al **Prefetto**, per il **rilascio del nulla-osta preventivo** e delle **autorizzazioni all'allontanamento dei rifiuti** e provvede all'espressione dei pareri tecnici necessari all'adozione dei provvedimenti finali.

Compiti dell'Organismo Tecnico

- consulenza ed espressione del **parere tecnico** necessario al rilascio di Nulla-Osta (NO) preventivo di cat. B per **attività comportanti esposizioni a scopo medico**;
- consulenza ed espressione del **parere tecnico** necessario al rilascio di autorizzazione all'**allontanamento dei rifiuti prodotti di cui all'art.30 del D.Lgs. n.230/1995 e s.m.i.**;
- espressione del **parere tecnico** relativo al rilascio di **NO di tipo A**;
- consulenza ed espressione di **parere tecnico** alle Amministrazioni dello Stato nell'esercizio delle **competenze proprie ai sensi del D.Lgs. n.230/1995 e s.m.i.** .

Modalità richiesta

Per l'espressione del parere tecnico di competenza, l'Organismo Tecnico richiede che la domanda di autorizzazione al nulla-osta contenga tutte le informazioni di cui all'[Allegato A.1](#) e che la stessa sia corredata dei documenti elencati nell'[Allegato A.2](#). Per **le sorgenti ad alta attività** occorre documentare quanto contenuto nell'[Allegato A.2.1](#) e assolvere gli obblighi dell'[Allegato A.2.2](#).

Composizione Organismo Tecnico

- Un **Esperto in Fisica Medica** con i titoli previsti dal comma 5 dell'art.7 del D. Lgs. 187/2000;
- Un **Esperto Qualificato** con almeno il 2° grado di abilitazione;
- Un **rappresentante della Sezione ARPA** territorialmente competente di adeguata formazione e competenza in materia di radiazioni ionizzanti;
- Un **dirigente dell'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica** di adeguata formazione e competenza in materia di radiazioni ionizzanti;
- Un **dirigente dell'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro** di adeguata formazione e competenza in materia di radiazioni ionizzanti;
- Un medico in possesso della qualifica di **Medico Autorizzato**;
- Un rappresentante del **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco**;

- Un **verbalizzante** dipendente dell'Azienda USL di Ferrara.

Inoltre secondo la specificità delle pratiche in esame, l'Organismo Tecnico viene integrato dai seguenti rappresentanti:

- Un rappresentante della **Direzione Provinciale del Lavoro**;

- Un medico chirurgo **specialista in Medicina Nucleare**;

- Un medico chirurgo **specialista in Radioterapia**;

- Un medico chirurgo **specialista in Radiologia**.

Tempistica

L'accertamento dei requisiti ed il rilascio del parere o la richiesta di integrazioni sono effettuati **entro 60 giorni dal ricevimento della domanda** da parte dell'Organismo Tecnico.

Tariffe

L'espressione del parere da parte dell'Organismo Tecnico è soggetto al versamento dei relativi oneri, secondo quanto previsto dal **tariffario della Regione Emilia-Romagna**.

Presidente dell'Organismo Tecnico Responsabile Dott. Giuseppe Cosenza

Recapito telefonico: 0532-235211

Fax: 0532-235253

Indirizzo mail: r.vecchiattini@ausl.fe.it

Sede

La Commissione ha una sede unica per tutta la Provincia di Ferrara C/o **Dipartimento di Sanità Pubblica, via Fausto Beretta n. 7 44121 Ferrara**

Per informazioni ed istruttoria delle pratiche: **Dott. Amelio Faccini**

Recapito telefonico: 0532-879033

Fax: 0532-235253

Indirizzo mail: a.faccini@ausl.fe.it

Orari di apertura: **dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30**

Normativa di riferimento

- D. Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni: "Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom , 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";
- Legge Regionale E-R n.1/2006: "Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti";
- Delibera Giunta Regionale E-R n.2347/2008: "Definizione della composizione, organizzazione e modalità di funzionamento degli organismi tecnici di supporto di cui alla L.R. 10/02/2006 n.1".

- Regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2 "Regolamento di semplificazione delle commissioni e di altri organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale in attuazione dell'art. 8 della Legge Regionale 19.02.2008 n. 4";
- Delibera del Direttore Generale Azienda USL di Ferrara n.55 del 5/03/2012: "Istituzione dell'Organismo Tecnico di supporto di cui all'articolo 5 della l. r. E-R 10/02/2006 n. 1, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica".
- Delibera del Direttore Generale Azienda USL di Ferrara n.248 del 27/08/2012: "Sostituzione Componente dell'Organismo Tecnico di supporto di cui all'articolo 5 della l. r. E-R 10/02/2006 n. 1, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica".

Per segnalare errori o fornire osservazioni relative a questa descrizione contattare Dott. Amelio Faccini a.faccini@ausl.fe.it

Notizie in primo piano.

Allegati

A1. Domanda di autorizzazione al nulla-osta

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- a) generalità, codice fiscale, domicilio del richiedente;
 - a1) qualora si tratti di società: denominazione (o ragione sociale), codice fiscale, sede legale;
- b) tipo di pratica che si intende svolgere;
- c) ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere;
- d) per ogni macchina radiogena:
 - d1) tipo ed energia massima di accelerazione delle particelle cariche;
 - d2) corrente massima e potenza, tenendo conto, nel caso di elettroni, del fattore di utilizzo;
 - d3) numero di macchine che si intende utilizzare;
- e) per le materie radioattive: distinguendo fra sorgenti sigillate e non, e per ciascun radionuclide:
 - e1) quantità totale di radioattività che si intende detenere contemporaneamente;
 - e2) quantità totale di radioattività che si intende detenere/impiegare in ragione di un anno solare;
- f) eventuale produzione di neutroni;
- g) modalità di produzione e smaltimento di rifiuti radioattivi;
- h) eventuale riciclo o riutilizzo dei materiali (da valutare caso per caso).

A2. Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione al nulla-osta

La domanda, oltre alla relazione dell'esperto qualificato, deve comprendere la seguente documentazione (per quanto applicabile):

- a) copia della domanda di valutazione del progetto presentata ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.151/2011 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara. Detta copia dovrà riportare la ricevuta dell'avvenuta presentazione al Comando;

- b) descrizione dei locali e delle aree interessati all'attività che si intende svolgere, illustrati con disegni in planimetria e sezione, indicando, per ogni locale ed area, la classificazione in zone, nonché degli ambienti e delle aree circostanti anche esterni all'installazione, indicandone la destinazione d'uso e le eventuali sorgenti impiegate; anche da parte di soggetti terzi;
- c) criteri seguiti ai fini della individuazione e classificazione delle zone e della classificazione del personale addetto;
- d) descrizione delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature, con riferimento ai diversi locali ed aree; descrizione delle modalità di eventuale movimentazione delle sorgenti all'interno della installazione; indicazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili in fase di progettazione, costruzione ed esercizio;
- e) individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali, e delle specifiche modalità di intervento al fine di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione;
- f) produzione e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati;
- g) programmi di costruzione o di adattamento dei locali e delle aree destinati allo svolgimento delle attività, nonché delle prove previste;
- h) modalità previste per la disattivazione dell'installazione;
- i) valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività;
- l) i risultati delle valutazioni di cui all'art.115 *ter* del D. Lgs. 230/95;
- m) criteri e modalità di attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 79 e 80 del D. Lgs. 230/95, da parte dell'esperto qualificato;
- n) indicazione delle modalità con cui si intende adempiere agli ulteriori pertinenti obblighi di cui al punto precedente, con particolare riferimento al contenuto delle "norme interne di sicurezza e protezione"; indicazione delle modalità con cui si intende assicurare la formazione di radioprotezione dei lavoratori ed indicazione della qualificazione professionale dei medesimi;
- o) nel caso degli impieghi medici delle materie radioattive, ai fini delle valutazioni e delle soluzioni progettuali ed operative di cui alle lettere precedenti, indicazione, particolarmente per quanto riguarda la gestione e l'eventuale smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi, anche del contributo delle materie radioattive somministrate ai pazienti sottoposti ad indagine diagnostica o a trattamento terapeutico;
- p) attestazione del versamento degli oneri previsti.

A.2.1 Inoltre ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.52/07, per le sorgenti ad alta attività, occorre documentare che:

- a) la sorgente è stata prodotta da soggetto autorizzato;
- b) le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente sono state verificate in conformità a norme di buona tecnica;
- c) dispone di appositi locali deposito delle sorgenti, con adeguata resistenza al fuoco e controllo degli accessi;
- d) è in possesso di misure atte a garantire la gestione in sicurezza della sorgente al termine del suo utilizzo, che possono consistere in:
 - d1) garanzia finanziaria;
 - d2) accordo scritto per la riconsegna al fabbricante;
 - d3) accordo scritto con Gestore Servizio Integrato o Operatore Nazionale.

A.2.2 Inoltre ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.52/07, per le sorgenti ad alta attività, il richiedente è tenuto a:

- e) nominare un "responsabile della gestione delle sorgenti";
- f) organizzare iniziative di formazione per il "Responsabile" e personale addetto;
- g) disporre di personale addestrato, procedure e mezzi di intervento in caso di emergenze radiologiche nell'installazione;
- h) predisporre un programma di prove periodiche e manutenzione delle sorgenti, comprese prove di tenuta;
- i) prevedere procedure gestionali per il trasporto, detenzione e utilizzo delle sorgenti ai fini di impedire l'accesso non autorizzato, smarrimento, furto o danneggiamento;
- j) istituire il "Registro delle sorgenti".